



COMUNE DI Civitella Alfedena L'Aquila

Ordinanza n. 3 del 18/032018

Oggetto: Ex S.R. 83 Marsicana nel tratto compreso nel territorio del Comune di Civitella Alfedena.

IL SINDACO

Visto che con nota prot.n.28287 del 27.11.2017 il Sindaco del Comune di Civitella Alfedena evidenziava al Presidente della Provincia dell'Aquila la situazione di degrado della ex S.R. 83 Marsicana, soprattutto nel tratto compreso tra il confine di Civitella Alfedena e Barrea (lungolago) tale da mettere a repentaglio, dato l'avvallamento prodotto, anche la incolumità degli automobilisti soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale in presenza di ghiaccio e/o neve;

Vista la nota di risposta della Provincia dell'Aquila prot.n.719 del 7 marzo 2018, dopo oltre tre mesi dalla segnalazione, rilevando nella stessa il costante monitoraggio sulla viabilità con la presenza di 2 cantonieri per 60 km di strada;

Vista la nota prot.n. 775 del 9 marzo 2018 Comune di Civitella Alfedena con la quale i sindaci del comprensorio, a fronte dell'aggravarsi della pessima situazione della viabilità, chiedevano un intervento urgente del Presidente della Provincia per la sistemazione della ex S.R. 83 Marsicana;

Considerata la grave situazione del manto stradale della ex S.R. 83 Marsicana nel tratto di strada compreso tra il confine con il Comune di Opi fino al confine con il Comune di Villetta Barrea, con particolare situazione di pericolo adiacente il Casale Crugnale, stazione forestale e sede del CTA del Parco, e il Casone Antonucci (Feudo Intramonti), tale da rendere effettivamente pericolosa la viabilità, pur di fronte ad una velocità limitata;

Considerato che il Dirigente della Viabilità della Provincia dell'Aquila con ordinanza n, 11 dell'8 marzo 2018 provvedeva a stabilire il limite di velocità di 30 km/h nel tratto di strada ex S.R. 83 Marsicana dal km 48+700 al km 75+800;

Considerato che il Sindaco di Civitella Alfedena con nota prot.n.859 del 16 marzo 2018 provvedeva a contestare i presupposti della ordinanza, in quanto non risolutivi delle problematiche relative alla viabilità e che la stessa non avrebbe eliminato le situazioni di pericolo a danno della pubblica incolumità;

Considerato che la condizione della viabilità , così come determinatasi, produce effetti negativi anche relativamente alla questione della salute dei cittadini di fronte ad una eventuale emergenza, dovendo i mezzi di soccorso percorrere una strada dissestata mettendo a rischio la incolumità degli operatori sanitari e dei pazienti oltre che rendere difficile lo stesso soccorso verso l'ospedale di Castel Di Sangro e il punto di primo soccorso di Pescasseroli, in palese violazione del principio Costituzionale di tutela della salute, tenuto altresì conto che il volo notturno non è autorizzato e che non sempre, date le condizioni climatiche come è accaduto, è possibile anche il volo diurno;

Considerato che tale situazione crea problemi anche al trasporto pubblico, sia in ragione dei limiti di velocità per un tratto di circa 20 chilometri che a danno dei privati cittadini, venendo meno il principio di uguaglianza come declinato dall'articolo 3 della Carta Costituzionale;

Considerato che il 7 marzo 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto di trasferimento all'Anas S.p.A. di una serie di strade regionali, tra cui al ex SR 83 Marsicana;

Considerato che l'articolo 2 del predetto decreto prevede che il trasferimento della strada all'Anas S.p.A. avvenga dopo aver messo in essere una attività amministrativa ricognitiva non certo immediata;

Considerato che la S.R. 83 Marsicana è l'unica strada di collegamento tra la Marsica, il Lazio e il Molise, che attraversa per intero il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e di collegamento tra i centri turistici di Pescasseroli (circa 30mila posti letto), del Lago di Barrea (circa 5mila posti letto) con le località climatiche e turistiche di Scanno e Roccaraso oltre al centro di riferimento di Castel Di Sangro;

Considerato che il 1 aprile 2018 cade la festività pasquale con la presenza di numerosi turisti e villeggianti a fruire delle bellezze del parco, con la prospettiva di autovetture, camper e moto tali da creare un reale ed oggettivo pericolo stante l'attuale condizione pessima del manto stradale;

Considerato che la ex SR 83 Marsicana permette l'accesso alle aree di approdo della Val Fondillo, della Camosciara, del lago di Barrea, di Pescasseroli con una densità di autoveicoli solo nelle aree sosta di oltre duemila mezzi giornalieri, senza tener conto di quelli di passaggio;

Considerato che la condizione del manto stradale, anche in presenza del limite di velocità a 30 km/h non garantisce alcuna sicurezza agli automobilisti e ai motociclisti, con la possibilità concreta di situazioni di pericolo (incidenti, code etc) che potenzialmente possono causare situazioni di gravi pericoli e che necessitano di un costante controllo da parte delle forze dell'ordine ulteriore rispetto al normale servizio ed un eventuale azione della protezione civile;

Considerato che, stante il territorio indicato, in un'area classificata ad alto rischio sismico, il permanere delle condizioni minime della viabilità è a garanzia della efficacia di eventuali interventi urgenti qualora dovessero verificarsi situazioni come quella predetta;

Visto l'articolo 50 del TUEL che dette le norme e i limiti per l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti, nel rispetto del principio di legalità;

Considerato, come da costante giurisprudenza, che l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti non consente "l'assoluta indeterminatezza" del potere conferito "dalla legge ad una autorità amministrativa". Non basta che il potere di ordinanza abbia come finalità la tutela di un bene o di un valore, "ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, sia pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa" (Corte Costituzionale sentenza 115/2011), rilevando l'alveo del potere ordinatorio sindacale al rispetto della tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Richiamata la Circolare del Prefetto di Ancona relativamente all'applicazione dell'articolo 54 del TUEL a seguito della sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti», rilevando come i limiti del potere ordinatorio siano:

- da un lato, di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza);
- dall'altro, di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità).

Le "deroghe" connaturate ai cennati provvedimenti non possono ovviamente interessare norme di rango costituzionale, né i principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché, si soggiunge, materie coperte da riserva di legge assoluta;

Considerato che la medesima circolare precisa che la chiave di lettura per una corretta interpretazione di alcuni degli aspetti di maggiore rilievo dell'art. 54 TUEL – con particolare riferimento alle modifiche introdotte con d.l. n. 92/2008, convertito nella l. n. 122/2008, e, da ultimo, con d.l. n. 187/2010, come modificato in sede di conversione nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 - va preliminarmente ricercata nella delimitazione del rapporto intercorrente tra sicurezza pubblica (o, meglio, pubblica sicurezza) e sicurezza urbana, precisando come per incolumità pubblica, "si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" (art. 1-incolumità pubblica e sicurezza urbana, decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, ex commi 1 e 4 dell'art. 54 TUEL).

Considerato i poteri del Sindaco e/o del dirigente competente ai sensi dell'articolo 107 del TUEL in materia di traffico, così come delineati dall'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada;

Considerato che le ulteriori condizioni che legittimano l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti in materia di traffico sarebbero, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 citato, riguardano "la situazione di fatto che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto della seria probabilità di pericolo", "l'urgenza ed indifferibilità, consistente nell'impossibilità di differire l'intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo"; "la congruità ed equità del mezzo prescelto in riferimento allo scopo, nonché la proporzionalità e coerenza tra le circostanze di fatto ed il contenuto dell'atto"; "il minor sacrificio possibile" per i privati destinatari del provvedimento; "l'espressione nell'atto delle suddette esigenze e circostanze in una congrua motivazione";

Considerato che la condizione del manto stradale come risulta essere evidenziata dalla documentazione e dalla denuncia dei cittadini e delle istituzioni locali, in presenza di una situazione obiettiva potenzialmente lesiva, accompagnata dall'imprevedibilità, intesa come impossibilità di evitarla con l'uso della normale diligenza, autorizza il sindaco a porre rimedio alla situazione di pericolo, facendo ricorso all'esercizio dei propri poteri ordinatori in via contingibile ed urgente;

Dato atto che il provvedimento ordinatorio di che trattasi non interviene nella regolamentazione della viabilità, di stretta competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada, e pertanto non si configura come superamento della potestà amministrativa propria delle competenze attribuite con legge alla Provincia, ma è volto alla eliminazione delle situazioni di pericolo a danno della pubblica incolumità tale da chiamare in causa, a fronte dei ritardi della

pubblica amministrazione, una attività sussidiaria coerente con l'articolo 118 della Costituzione e del Trattato di Maastricht;

Richiamato, all'uopo, che nella fattispecie il concetto di sussidiarietà assume i connotati di un principio rovesciato, più simile alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, in quanto l'inadempienza di una delle amministrazioni superiori compromette gli obiettivi ed i fini della comunità locale rappresentata dal Comune;

Richiamato il principio di leale collaborazione tra i soggetti di cui all'articolo 117 della Costituzione come cardine dell'azione amministrativa nei rapporti tra le Istituzioni per il quale (Corte Costituzionale sentenza n. 242 del 1997) la Corte arriva ad affermare che il principio di leale collaborazione "deve governare i rapporti" imponendo un temperamento dei rispettivi interessi e che tale principio generale assume i connotati di principio generale a cui conformare l'insieme dei procedimenti amministrativi propri della pubblica amministrazione quando riguarda gli interessi generali dei cittadini;

Dato atto che la fattispecie considerata, ovvero repentaglio della pubblica incolumità, giustifica l'uso del potere sindacale extra ordinem, in quanto impellente ed ineludibile è la necessità di attivarsi di fronte ad un'effettiva ed inusuale situazione pericolosa, attuale o anche soltanto potenziale, che non sia possibile prevenire od eliminare con l'adozione di misure normalmente realizzabili secondo la comune e consolidata esperienza ovvero che il ritardo dell'azione amministrativa produce ulteriore danno agli interessi della collettività, al bene pubblico e privato;

Dato atto che la stessa limitazione della velocità nel tratto di strada indicato, peraltro senza la dovuta segnalazione, appare un palliativo teso ad evitare l'assunzione di eventuali responsabilità civili e penali a favore del titolare piuttosto che a garantire la tutela della incolumità pubblica;

Ribadito che il presente provvedimento non lede le competenze proprie della Provincia in materia di viabilità in quanto non interviene a disciplinare le modalità della stessa ma esclusivamente ad eliminare le situazioni di danno attuale e potenziale agli automobilisti derivanti dalla pessima condizione della ex S.R. Marsicana nel tratto compreso nel Comune di Civitella Alfedena;

Vista la propria competenza in materia;

Visto lo Statuto Comunale

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

La premessa è parte integrante della presente:

Alla Provincia dell'Aquila, quale soggetto proprietario della ex SR 83 Marsicana di provvedere entro sette giorni dalla notifica della presente, nel tratto della medesima compreso nel territorio di Civitella Alfedena tra il confine con il Comune di Opi e il confine con il Comune di Villetta Barrea, al ripristino del manto stradale tale da garantire la incolumità pubblica, atteso che la limitazione della velocità, tenuto conto delle pessime condizioni del manto viario non garantisce l'eliminazione del pericolo attuale e potenziale;

di dare atto che in caso di mancata eliminazione della situazione di pericolo nel termine indicato, provvederà al ripristino parziale del manto stradale il Comune di Civitella Alfedena rivalendosi nei confronti del proprietario della strada;

di dare atto che qualora dovessero ricorrere le condizioni di un mancato intervento e la situazione della strada dovessero peggiorare a seguito del maltempo, si procederà alla chiusura al traffico, ad esclusione dei mezzi di soccorso, della ex S.R. 83 Marsicana a tutela della pubblica incolumità nel tratto incriminato, per un periodo di tempo indeterminato (Consiglio di Stato sentenza n.6966/2010);

Di notificare la presente al Presidente della Provincia dell'Aquila, al Dirigente del Settore Viabilità della Provincia dell'Aquila, al Dirigente del Settore Viabilità della Regione Abruzzo, all'Anas S.p.A., al Prefetto dell'Aquila, alla Stazione dei Carabinieri di Villetta Barrea;

Di chiedere al Prefetto dell'Aquila, attesi i poteri propri in materia di ordine pubblico, la convocazione della Provincia dell'Aquila e dei Comuni interessati;

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR o entro 120 giorni è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco
Dr. Giancarlo Massimi